TRIBUNALE DI VENEZIA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

N. 13585/2025 R.G.

Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Fabio Doro, a scioglimento della riserva assunta in data 16.7.2025, ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nella causa iscritta al **N. 13585/2025 R.G.** promossa da:

ALDEGHERI MONICA (c.f. LDGMNC65R61L781W) e **ARMANO DANIELE** (c.f. RMNDNL74R30E349N), rappresentati e difesi dall'avv. DE MAIO ROBERTO e dall'avv. BRAZZAROLA ROBERTO,

ricorrenti,

contro

SOCIETÀ EDITORIALE GRAFICHE AZ S.R.L. (c.f. 01777450238),

resistente,

in punto: accesso ai documenti sociali.

MOTIVI

Premesso che con il ricorso in epigrafe indicato i sig.ri Aldegheri Monica e Armano Daniele, in qualità di soci rispettivamente al 16,82% e al 14,63% di Società Editoriale Grafiche AZ s.r.l. (di seguito: AZ) chiedono sia ordinato alla società:

- di consentire loro di consultare la seguente documentazione, anche a mezzo di professionista incaricato:
 a) libro beni/cespiti ammortizzabili aggiornato al 31.12.2023 e al 30.9.2024;
 b) certificato DURF aggiornato;
 c) centrale rischi bancaria aggiornata relativa agli ultimi dieci anni;
 d) elenco delle garanzie concesse/ricevute in essere al 31.12.2023 e al 30.9.2024;
 e) elenco delle cause/contenziosi in essere accompagnato da una breve relazione del legale al 31.12.2023 e al 30.9.2024 e degli atti di causa;
 f) copia dei contratti di finanziamento bancario e successive rinegoziazioni in essere al

Firmato Da: FABIO DORO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6a0346d8f4910696538dc3546de539b

30.09.2024 ed in particolare quelli sottoscritti con Banco BPM S.p.a., con BPER Banca S.p.a., Banca Valsabbina Soc. Coo. per Azioni e Unicredit S.p.a. (ad eccezione dei finanziamenti n. 8617809 e n. 8617797 già consegnati);

g) documentazione afferente all'acquisizione e all'installazione avvenuta dell'impianto fotovoltaico e rendicontazione dei proventi dell'energia;

h) copia dei contratti di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria e i relativi atti integrativi con Banca Popolare di Verona – Banco S. Geminiano e S. Prospero Soc. Coop. a R.L. a cui è subentrata Banco Popolare Soc. Coop.;

i) copia di tutte le fatture emesse da Alternative Diversified Allocation Capital S.r.l. negli anni 2023 e 2024 nei confronti di AZ;

j) copia del contratto di finanziamento fruttifero stipulato con Alternative Diversified Allocation Capital S.r.l.;

k) copia della fattura relativa all'uscita con carta di credito Amex di € 2.320,00 del 9.5.2023;

l) copia fatture di vendita macchinari da stampa dell'anno 2024 e relativi incassi;

m) situazione contabile aggiornata al 31.12.2024 di AZ e schede contabili al 31.12.2024;

n) contabili pagamento canoni di locazione eseguiti nell'anno 2025;

o) ogni altra documentazione relativa alla amministrazione sociale a partire dal 01.01.2023 ad oggi;

- di consentire loro di estrarre copia a proprie spese, anche a mezzo di professionista incaricato, della documentazione di cui al punto precedente, con determinazione da parte di questo Tribunale delle modalità di ritiro delle copie e/o previa determinazione della modalità di accesso;

e ciò assegnando alla resistente un termine di sette giorni dalla comunicazione dell'ordinanza per la consegna dei documenti sopra menzionati e fissando una penale pari ad € 500,00 per ogni giorno di ritardo;

ricordato che, a sostegno della propria istanza cautelare, i ricorrenti invocano l'art. 2476, secondo comma, c.c. ed espongono di aver già inutilmente chiesto in via stragiudiziale la documentazione sopra indicata;

dato atto che AZ non si è costituita in giudizio;

Firmato Da: FABIO DORO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6a0346d8f4910696938dc3546de539b

considerato, preliminarmente, che deve essere dichiarata la contumacia della resistente, poiché, come emerge dagli atti di causa:

- il procuratore dei ricorrenti ha tentato la notifica del ricorso e del decreto di fissazione dell'udienza a mezzo p.e.c. all'indirizzo di AZ, emergente dai pubblici elenchi e dalla visura camerale, graficheaz@pecaziende.it;
- tale notifica non si è perfezionata, in quanto il sistema ha generato un avviso di mancata consegna indicando "*è stato rilevato un errore 5.2.2 - InfoCert S.p.A. - casella piena*";
- il mancato perfezionamento della notifica a mezzo p.e.c. è avvenuto per causa imputabile alla resistente, posto che è onere di diligenza di ciascuno mantenere in efficienza la propria casella p.e.c., svuotandola;
- trova, di conseguenza, applicazione l'art. 3-*ter*, comma 2, della legge n. 53/1994, a mente del quale "*se la notificazione … non può essere eseguita o non ha esito positivo per causa imputabile al destinatario, l'avvocato la esegue mediante inserimento dell'atto da notificare nel portale dei servizi telematici gestito dal Ministero della giustizia, unitamente ad una dichiarazione sulla sussistenza dei presupposti per l'inserimento, all'interno di un'area riservata collegata al codice fiscale del destinatario e generata dal portale. La notificazione si ha per eseguita, per il destinatario, nel decimo giorno successivo a quello in cui è compiuto l'inserimento ovvero, se anteriore, nella data in cui egli accede all'area riservata*";
- il procuratore dei ricorrenti ha eseguito la notifica nelle forme previste dall'art. 3-*ter*, comma 2, della legge n. 53/1994, inserendo gli atti nel portale dei servizi telematici in data 6.6.2025 e sono trascorsi i dieci giorni previsti da tale norma, come da attestazione dimessa dai ricorrenti in data 8.7.2025 *sub* doc. n. 6;
- il contraddittorio risulta correttamente instaurato e, ciononostante, AZ non si è costituita;

osservato, quanto al *fumus boni juris*, che:

- il diritto del socio non amministratore di ricevere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali e la documentazione gestoria previsto dall'art. 2476, secondo comma, c.c. ha natura potestativa e ha la finalità di consentire al socio di avere contezza della gestione affinché possa esercitare ulteriori diritti e facoltà, fra i quali, ad esempio, l'esperimento di eventuali azioni di

Firmato Da: FABIO DORO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6a0346d8f4910696969538dc3546de539b

responsabilità nei confronti degli amministratori, il diritto di recesso e il diritto di voto;

- tale diritto è esercitabile non solo al fine di tutelare gli interessi della società, ma anche interessi individuali del socio, il quale non ha nemmeno l'onere di esprimere il motivo per il quale la potestà ispettiva è esercitata;
- nondimeno, il diritto previsto dall'art. 2476, secondo comma, c.c. non è privo di limitazioni, in quanto deve essere esercitato nei limiti della correttezza e degli obblighi collaborativi che devono connotare i rapporti sociali, cosicché deve essere contemperato con l'interesse della società al buon funzionamento dei suoi apparati amministrativi e alla tutela delle informazioni riservate;
- sotto il primo profilo, la società richiesta dell'ispezione deve essere messa in condizione dal socio di poter individuare la documentazione da mettere a disposizione, posto che una generica istanza comporterebbe la necessità di dover rintracciare documentazione così vasta ed imprecisata da sottrarre in modo improprio risorse alla normale gestione dell'impresa;
- sotto il secondo profilo, il ragionevole contemperamento degli interessi può giustificare l'oscuramento di certi dati o l'imposizione di determinate modalità di accesso da parte del giudicante in sede contenziosa, ad esempio esclusivamente mediante professionisti e con imposizione ai medesimi di un vincolo di segretezza e divieto di consegna dei documenti (cfr., ad es., Trib. Venezia, sez. impresa, ord. 29 dicembre 2022, confermata poi in sede di reclamo con ord. 2 febbraio 2023; id, ord. 6 ottobre 2023; id., ord. 18 marzo 2024; id., ord. 22 luglio 2024);
- nel caso di specie i ricorrenti hanno dimostrato di essere soci di AZ (cfr. doc. n. 3 ricorrente) e di aver inutilmente richiesto agli amministratori della resistente l'esibizione e la consegna della documentazione oggetto di causa (cfr. docc. da n. 18 a n. 27 e da n. 37 a n. 50);
- la documentazione appare pertinente rispetto all'amministrazione della società;
- non vi sono elementi per ritenere che la richiesta di esibizione e di estrazione di copia sia contraria a buona fede, e, anzi, la stessa appare necessaria per verificare la sussistenza delle criticità denunciate dai ricorrenti;

ricordato, quanto al presupposto del *periculum in mora*, che:

- esso è connaturato al diritto di ispezione riconosciuto al socio, poiché l'esigenza di

Firmato Da: FABIO DORO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6a0346d8f4910696538dc3546de539b

quest'ultimo di tenersi aggiornato rispetto alla concreta evoluzione delle vicende sociali sarebbe inevitabilmente frustrata dai tempi del giudizio ordinario;

- invero, "*si ravvisa la necessità per i soci ricorrenti di essere tempestivamente resi edotti del reale stato della società, al fine di verificare la gestione sociale. Il protrarsi ingiustificato del diniego di accesso alla documentazione fa emergere il pericolo che ai soci possa essere irrimediabilmente impedito di contrastare con gli strumenti a loro disposizione l'eventuale* mala gestio *degli amministratori*" (cfr. Trib. Venezia, sez. impresa, ord. 20 giugno 2018; id., ord. 10 maggio 2024) e "*l'ingiustificato procrastinarsi del rifiuto da parte degli amministratori all'accesso del socio alla documentazione sociale vale, di per sé, ad integrare il* periculum in mora *che giustifica l'emissione di un provvedimento cautelare* ex *art. 700 c.p.c., poiché il ritardo lede il diritto di controllo del socio medesimo sull'amministrazione della società e l'esercizio dei poteri connessi sia all'interno della società che mediante eventuali iniziative giudiziarie*" (cfr. Trib. Roma, sez. impresa, ord. 19 gennaio 2023);
- il pregiudizio che deriverebbe dal mancato riconoscimento in via d'urgenza del diritto di ispezione non sarebbe comunque ristorabile per equivalente, in ragione della natura non patrimoniale di tale pretesa (cfr. Trib. Venezia, sez. impresa, ord. 10 maggio 2024, confermata in sede di reclamo con ord. 23 luglio 2024);

ritenuto, pertanto, che:

- il ricorso meriti accoglimento;
- l'esame e l'estrazione di copia debba avvenire secondo le tempistiche e le modalità fissate in dispositivo;
- debba essere, altresì, fissata una penale ai sensi dell'art. 614-*bis* c.p.c. per il caso in cui AZ rimanga inerte, e ciò nella misura di € 250,00 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento cautelare;
- le spese di lite debbano essere poste a carico della resistente, siccome soccombente, con liquidazione dei compensi secondo valori intermedi tra i minimi e i medi previsti dal D.M. n. 55/2014 per le controversie di valore indeterminabile, complessità bassa, in considerazione della mancata costituzione di AZ e dell'esaurimento dell'attività difensiva in un'unica udienza e in ogni caso con esclusione della fase istruttoria, siccome assente; la quidditazione delle anticipazioni, invece, avviene come da risultanze del

Firmato Da: FABIO DORO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6a0346d8f4910696969538dc3546de539b

fascicolo di causa;

P.Q.M.

ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta,

1) ordina a Società Editoriale Grafiche AZ s.r.l. di consentire ad Aldegheri Monica e ad Armano Daniele di consultare ed estrarre copia a proprie spese della documentazione di seguito indicata, anche a mezzo di uno o più professionisti incaricati:
 a) libro beni/cespiti ammortizzabili aggiornato al 31.12.2023 e al 30.9.2024;
 b) certificato DURF aggiornato;
 c) centrale rischi bancaria aggiornata relativa agli ultimi dieci anni;
 d) elenco delle garanzie concesse/ricevute in essere al 31.12.2023 e al 30.9.2024;
 e) elenco delle cause/contenziosi in essere accompagnato da una breve relazione del legale al 31.12.2023 e al 30.9.2024 e degli atti di causa;
 f) copia dei contratti di finanziamento bancario e successive rinegoziazioni in essere al 30.09.2024 ed in particolare quelli sottoscritti con Banco BPM S.p.a., con BPER Banca S.p.a., Banca Valsabbina Soc. Coo. per Azioni e Unicredit S.p.a. (ad eccezione dei finanziamenti n. 8617809 e n. 8617797 già consegnati);
 g) documentazione afferente all'acquisizione e all'installazione avvenuta dell'impianto fotovoltaico e rendicontazione dei proventi dell'energia;
 h) copia dei contratti di apertura di credito in conto corrente con garanzia ipotecaria e i relativi atti integrativi con Banca Popolare di Verona – Banco S. Geminiano e S. Prospero Soc. Coop. a R.L. a cui è subentrata Banco Popolare Soc. Coop.;
 i) copia di tutte le fatture emesse da Alternative Diversified Allocation Capital S.r.l. negli anni 2023 e 2024 nei confronti di Società Editoriale Grafiche AZ s.r.l.;
 j) copia del contratto di finanziamento fruttifero stipulato con Alternative Diversified Allocation Capital S.r.l.;
 k) copia della fattura relativa all'uscita con carta di credito Amex di € 2.320,00 del 9.5.2023;
 l) copia fatture di vendita macchinari da stampa dell'anno 2024 e relativi incassi;
 m) situazione contabile aggiornata al 31.12.2024 di Società Editoriale Grafiche AZ s.r.l. e schede contabili al 31.12.2024;
 n) contabili pagamento canoni di locazione eseguiti nell'anno 2025;

Firmato Da: FABIO DORO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6a0346d8f4910696938dc3546de539b

o) ogni altra documentazione relativa alla amministrazione sociale a partire dal 01.01.2023 ad oggi;

2) dispone che:

a) Società Editoriale Grafiche AZ s.r.l. cominci a rendere accessibile per l'ispezione ed acquisizione in copia la documentazione indicata a partire dal ventesimo giorno successivo alla comunicazione della presente ordinanza;

b) gli accessi avvengano a decorrere dal ventesimo giorno dalla comunicazione o dalla notificazione della presente ordinanza secondo un calendario che le parti dovranno concordare per iscritto entro sette giorni dalla data della comunicazione della presente ordinanza;

c) in difetto dell'accordo di cui al punto precedente, nei tre giorni successivi al termine di sette giorni sopra assegnato Società Editoriale Grafiche AZ s.r.l. comunichi per iscritto – anche via p.e.c. – ad Aldegheri Monica e ad Armano Daniele un calendario di tre giorni alla settimana con date e orari di inizio dell'accesso e che entro i successivi tre giorni Aldegheri Monica e Armano Daniele comunichino per iscritto – anche via p.e.c. – a Società Editoriale Grafiche AZ s.r.l. la scelta per due accessi alla settimana della durata massima di cinque ore per ciascun accesso, salvo diverso accordo;

3) fissa a carico di Società Editoriale Grafiche AZ s.r.l. una penale di € 250,00 per ogni giorno di ritardo nel consentire l'accesso alla documentazione sociale rispetto ai giorni determinati e/o concordati come da punto precedente;

4) condanna Società Editoriale Grafiche AZ s.r.l. a rifondere ad Aldegheri Monica e ad Armano Daniele le spese di lite, che si liquidano in € 2.500,00 per compensi, € 545,00 per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi e accessori come per legge.

Venezia, 9 settembre 2025

Il Giudice

dott. Fabio Doro

Firmato Da: FABIO DORO Emesso Da: CA DI FIRMA QUALIFICATA PER MODELLO ATE Serial#: 6a0346d8f4910696538dc3546de539b